Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1985, n. 404.

Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:

a) la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianità del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonché allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;

b) l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.

Art. 2.

Istituzione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.

2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall'articolo 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'articolo 6.

3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge. Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti può determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Contributo per la rottamazione di autoveicoli

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, che acquistino la disponibilità di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o più autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilità da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali.

2. La portata degli autoveicoli da radiare dalla circolazione deve essere complessivamente superiore a quella degli autoveicoli da acquistare.

3. Per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative e consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, il requisito della iscrizione nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

Art. 4.

Modalità di determinazione del contributo per la rottamazione di autoveicoli

1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 è dovuto nelle misure del 20 per cento, 35 per cento, 50 per cento, 65 per cento, 75 per cento, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, rispettivamente per la radiazione contemporanea e permanente dalla circolazione di uno, due, tre, quattro, cinque veicoli a motore in disponibilità della stessa impresa, che siano circolanti, intendendosi per circolanti i veicoli per i quali è stata assolta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il prezzo di listino da assumere a riferimento per il calcolo del contributo di cui al precedente comma è quello depositato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, oppure quello risultante dalle variazioni successive, che siano depositate presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura.

Art. 5.

Disciplina delle autorizzazioni relative agli autoveicoli nuovi acquistati, nonché di quelli rottamati

1. Chi acquista la disponibilità di nuovi veicoli con il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e sia titolare per almeno uno degli autoveicoli sostituiti di un'autorizzazione speciale accordata secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente « Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, può ottenere per il nuovo veicolo, in sostituzione di questa, un'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza limiti e condizioni.

2. Tale autorizzazione può essere accordata anche in sostituzione delle autorizzazioni speciali ottenute a norma dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche se l'autorizzazione è stata rilasciata successivamente a tale data, per sostituzione di un autoveicolo munito di autorizzazione speciale con un altro avente le stesse caratteristiche tecniche.

3. Le autorizzazioni speciali accordate per gli autoveicoli radiati sono revocate, e chi ottiene l'autorizzazione senza condizioni e limiti, a norma della presente legge, non può ottenere autorizzazioni speciali dello stesso tipo di quelle revocate per il periodo di tre anni dalla data dell'autorizzazione suddetta, se quelle revocate sono state ottenute a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale citato.

4. L'efficacia delle autorizzazioni senza condizioni e limiti accordate per gli autoveicoli radiati è sospesa per quattro anni dalla data di radiazione e riprende efficacia, dopo il periodo suddetto, su richiesta del titolare.

5. Il Ministro dei trasporti può abbreviare il periodo di sospensione, a condizione che ciò non comprometta la ristrutturazione del mercato prevista dall'articolo 1 della presente legge.

6. Le autorizzazioni che non hanno ripreso efficacia entro un anno dalla scadenza del periodo quadriennale decadono automaticamente.

7. Le autorizzazioni senza vincoli e limiti sono valide anche per l'impiego dei veicoli per i quali sono previste le autorizzazioni speciali, secondo le norme in vigore.

Art. 6.

Contributo per la sostituzione di autoveicoli

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilità della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che dalla sostituzione derivi una riduzione della capacità di trasporto.

2. Il requisito della iscrizione all'albo per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

Art. 7.

Modalità di determinazione del contributo per la sostituzione di autoveicoli

Il contributo di cui al precedente articolo 6 è concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.

Art. 8.

Commissione consultiva

1. Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di contributo di cui alla presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta da:

a) il Ministro dei trasporti o un suo delegato, che la presiede;

b) un dirigente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

d) un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) tre membri, dei quali uno in rappresentanza degli imprenditori, uno in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, uno in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello nazionale;

g) un esperto in materia di autotrasporto merci.

2. Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio dicastero per le mansioni di segretario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria fanno carico al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 9.

Locazione finanziaria

1. I contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della presente legge possono essere richiesti anche per le operazioni di locazione finanziaria relativa agli stessi veicoli.

2. In tal caso, i contributi sono concessi in conto canoni in valore equivalente ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 previsti per l'acquisto dei veicoli stessi.

3. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti.

Art. 10.

Modalità di erogazione dei contributi e intervento del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467.

1. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge sono concessi dal Ministro dei trasporti su parere della commissione di cui al precedente articolo 8 e sono successivamente erogati direttamente agli interessati su presentazione della fattura quietanzata.

3. Non sono cumulabili i contributi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 3 e 6 per i veicoli di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Ai fini di uno stesso investimento i contributi, previsti dalla presente legge, non sono cumulabili con altri contributi della stessa natura eventualmente previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni.

5. Per i rischi connessi ai finanziamenti concessi dagli istituti di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, ai beneficiari indicati dagli articoli 3 e 6 della presente legge si applicano le disposizioni del titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467.

Art. 11.

Divieto di alienazione

E' vietata l'alienazione volontaria dei veicoli per i quali sono stati ottenuti i contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 6 entro cinque anni dalla data di acquisto o di locazione finanziaria dei veicoli stessi.

Art. 12.

Limiti di intervento

I contributi di cui alla presente legge non possono essere concessi a ciascuna impresa per somme corrispondenti ad investimenti complessivi superiori a 500 milioni di lire.

Art. 13.

Abrogazione della legge 27 novembre 1980, n. 815

Le norme contenute nella legge 27 novembre 1980, n. 815, sono abrogate e sostituite da quelle della presente legge.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 80 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7295 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985;

b) quanto a lire 20 miliardi con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1984 sul medesimo capitolo 7295 dello stesso stato di previsione. Dette disponibilità sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 3, comma 1:

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, concerne «*Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada*».

— Le lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, sono riportate nella prima delle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 3, comma 3:

Vedere la prima delle note precedenti.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concerne: «*Misure in materia tributaria*». La tassa prevista dal decreto-legge n. 953/1982 (segnatamente dall'art. 5, comma trentunesimo, di detto decreto) è quella che i proprietari di veicoli e natanti sono tenuti a corrispondere per effetto della iscrizione di tali veicoli e natanti nei rispettivi registri.

Nota all'art. 5, comma 1:

Il decreto ministeriale 18 novembre 1982 è entrato in vigore il 1° gennaio 1983 in base all'art. 3, comma terzo, del decreto medesimo.

Note all'art. 6, comma 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concerne l'approvazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Il testo delle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 393/1959, e delle lettere *g*), *h*) ed *i*), modificate dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è il seguente:

«Art. 26. (*Autoveicoli*). — Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

(*Omissis*).

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'articolo 119, costituiscono un'unica unità di autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio

per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì un'unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un *caravan* o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 32, il trasporto è considerato eccezionale;

h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico».

— Vedere la nota all'art. 4, comma 1.

Nota all'art. 10, *comma* 3:

Vedere la prima delle note all'art. 6, comma 1.

Note all'art. 10, *comma* 5:

— Il testo dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante «*Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione*», come modificato dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 5, è il seguente:

«Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli già costituiti o che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370 [*recte*: D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 370], e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonché i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine».

— La legge 4 agosto 1984, n. 467, concerne «*Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2540):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 13 febbraio 1985.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 26 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla X commissione il 27 marzo 1985; 3, 11, 17 aprile 1985 e approvato il 24 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1345):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 30 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 30 luglio 1985, n. 405.

Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, è sostituito dal seguente:

«Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità».

Art. 2.

I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di tribunale applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di magistrato di appello, se a tale data abbiano conseguito detta qualifica; nel caso non l'abbiano conseguita, si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, già modificato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1050, come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«*Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla procura generale presso la*

Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di corte di appello applicati alla procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale che siano stati sottoposti con esito negativo al giudizio previsto dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato di corte di appello, nonché nei riguardi dei magistrati di corte di appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, siano stati dichiarati non idonei.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte stessa ».

Nota all'art. 2:

Gli ultimi due commi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (*Guarentigie della magistratura*) così recitano:

« Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1280):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 3 aprile 1985.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 maggio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 10 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3037):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 17 luglio 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 24 luglio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 agosto 1985.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Venezia, per mancato funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Venezia, con le quali si comunica il mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti presso la predetta corte dall'8 al 16 luglio 1985, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Venezia dall'8 al 16 luglio 1985, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(4413)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 luglio 1985.

Proroga delle S.a.s. Pianelli e Traversa, S.r.l. Olmat, S.p.a. Ruffini, Pianelli e Traversa finanziaria, Gutter e Metallotecnica sarda, S.p.a. Tecfond, S.a.s. ICMA, S.r.l. Gutter International, S.p.a. S.T.P., S.p.a. Pianelli e Traversa Forging e S.r.l. Cramet, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1983, 1° agosto 1983, 31 agosto 1983, 16 settembre 1983, 31 ottobre 1983, 9 dicembre 1983 e 2 gennaio 1984, con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.a.s. Pianelli e Traversa, la S.r.l. Olmat, le S.p.a. Ruffini, Pianelli e Traversa finanziaria, Gutter e Metallotecnica sarda, la S.p.a. Tecfond, la S.a.s. ICMA, la S.r.l. Gutter International, la S.p.a. S.T.P., la S.p.a. Pianelli e Traversa Forging e la S.r.l. Cramet, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 7 maggio 1985 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 10 luglio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle S.a.s. Pianelli e Traversa, S.r.l. Olmat, S.p.a. Ruffini, Pianelli e Traversa finanziaria, Gutter e Metallotecnica sarda, S.p.a. Tecfond, S.a.s. ICMA, S.r.l. Gutter International, S.p.a. S.T.P., S.p.a. Pianelli e Traversa Forging e S.r.l. Cramet; è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a partire dalle rispettive date di scadenze del primo biennio di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4397)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1985.

Ulteriore emissione graduale e piano e modalità di ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980 per la corresponsione di indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante « Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero » e, in particolare, l'art. 9 che, tra l'altro, autorizza l'emissione, anche in più quote, del « Prestito redimibile per indennizzi ed integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri »;

Vista la legge 5 aprile 1985, n. 135, recante « Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero » e, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che: il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico; stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento; il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto;

Visti i decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 30 giugno 1983, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980 e n. 218 del 10 agosto 1983, concernenti l'emissione graduale del prestito redimibile 12% - 1980 ed il piano e le modalità di ammortamento del prestito stesso emesso in forza della citata legge 26 gennaio 1980, n. 16;

Accertato che attualmente il tasso ufficiale di sconto è del 15,50%;

Considerato che il citato art. 6 della legge 5 aprile 1985, n. 135, prevede, come sopra visto, che il tasso di interesse dei titoli di cui trattasi non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto e che il tasso di interesse del 12% dei titoli del menzionato prestito da rilasciare in corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero è superiore ai due terzi del predetto tasso di sconto;

Vista la lettera della Direzione generale del tesoro n. 427604 del 30 maggio 1985, relativa alla ulteriore emissione di titoli del prestito sopraindicato, da effettuare in esecuzione della predetta legge 5 aprile 1985, n. 135;

Ritenuto di emanare le disposizioni di cui appresso anche per l'ulteriore emissione di titoli in dipendenza della menzionata legge 5 aprile 1985, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

In forza dell'art. 6 della legge 5 aprile 1985, n. 135, l'ammortamento dei titoli del prestito redimibile 12% - 1980, di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, ed ai decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 30 giugno 1983, citati nelle premesse, sarà eseguito, a far tempo dalle estrazioni da effettuare il 10 ottobre 1985, secondo le quote indicate nel successivo art. 3.

In relazione a quanto sopra, è disposta l'emissione graduale, oltre il limite indicato nell'art. 1 del cennato decreto ministeriale 24 maggio 1980, di titoli del prestito di cui al precedente comma, in base a richieste della Direzione generale del tesoro, anche per la corresponsione di indennizzi in titoli, nella misura, in capitale nominale, che dovesse occorrere, a norma delle leggi e decreti sopra citati, ed alle condizioni e con le modalità previste dallo stesso decreto ministeriale 24 maggio 1980 e da quello 30 giugno 1983 suddetto. I segni caratteristici di tali titoli, al portatore, sono quelli fissati con decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1981.

Le estrazioni di cui trattasi, a cominciare dal 1985, saranno effettuate il giorno 10 ottobre di ciascun anno di durata del prestito, escluso il 1997. Qualora il detto giorno fosse festivo, le estrazioni verranno eseguite il giorno immediatamente successivo non festivo.

Art. 2.

Il capitale nominale dei titoli appartenenti a serie estratte per l'ammortamento sarà rimborsabile alla pari dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del sorteggio, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di rimborso di titoli di debito pubblico.

Art. 3.

L'ammortamento di cui agli articoli precedenti, per il rimborso alla pari, sarà effettuato mediante estrazioni annuali di serie in ragione di una quota del capitale nominale del prestito vigente al 30 giugno precedente le singole estrazioni, nelle seguenti proporzioni annue, con arrotondamento per eccesso alla serie intera:

un decimo per l'anno finanziario 1986;
un nono per l'anno finanziario 1987;
un ottavo per l'anno finanziario 1988;
un settimo per l'anno finanziario 1989;
un sesto per l'anno finanziario 1990;
un quinto per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 1994 compreso;
un quarto per l'anno finanziario 1995;
un terzo per l'anno finanziario 1996;
la metà per l'anno finanziario 1997.

La quota residua sarà rimborsabile alla pari dal 1° gennaio 1998.

Art. 4.

Per le modalità di sorteggio per l'ammortamento del prestito, per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, per quelle di chiusura e conservazione dell'urna, nonché per la procedura dei sorteggi e la compilazione dei relativi verbali, saranno osservate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto ministeriale 30 giugno 1983.

Art. 5.

La Direzione generale del debito pubblico comunicherà con apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima dalla data fissata per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, la data, l'ora ed il luogo in cui verranno effettuate le operazioni stesse, nonché quella di sorteggio.

Art. 6.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà a far pubblicare i numeri delle serie sorteggiate per l'ammortamento in appositi supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei quali invierà esemplari alle prefetture, alle Direzioni provinciali del tesoro, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché ai comuni, perché li tengano a disposizione del pubblico per la consultazione.

I risultati dei singoli sorteggi verranno inoltre, a cura della predetta direzione generale, comunicati alla stampa ed alla RAI-TV.

Art. 7.

A norma del citato art. 6 della legge 5 aprile 1985, n. 135, gli istituti di credito di diritto pubblico, a richiesta degli aventi diritto, acquisteranno i titoli del Prestito suddetto al prezzo corrente di borsa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1985
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 73

(4454)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone ricadenti nei comuni di Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castelverrino e Poggio Sannita ed integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 10 dicembre 1975, 27 novembre 1975, 27 aprile 1976 e 16 settembre 1976 riguardanti i comuni di S. Pietro Avellana, Pietrabbondante, Agnone, Vastogirardi, Pescopennataro, S. Angelo del Pesco e Castel del Giudice.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con i sottoelencati decreti ministeriali:

decreto ministeriale 10 dicembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976 (comune di S. Pietro Avellana);

decreto ministeriale 27 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1976 (comune di Pietrabbondante);

decreto ministeriale 27 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1976 (comune di Agnone);

decreto ministeriale 27 aprile 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 3 giugno 1976 (comune di Vastogirardi);

decreto ministeriale 16 settembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 19 ottobre 1976 (comune di Pescopennataro);

decreto ministeriale 16 settembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976 (comune di S. Angelo del Pesco);

decreto ministeriale 16 settembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 23 ottobre 1976 (comune di Castel Del Giudice),

gli interi territori dei comuni di S. Pietro Avellana, Pietrabbondante, Agnone, Vastogirardi, Pescopennataro, S. Angelo del Pesco e Castel del Giudice, sono riconosciuti di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché presentano una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche molisane, inquadrata da un caratteristico sistema di vette; il contrasto tra i ripidi scoscendimenti e le suggestive aree pianeggianti crea notevoli effetti estitici. Tutto il sistema montano racchiude cospicui caratteri di bellezza naturale essendo, quasi interamente, ricoperto da un incontaminato manto boschivo che crea profondi e suggestivi effetti estetici

nel paesaggio. Alcuni territori sono attraversati dal tratturo Celano-Foggia che rappresenta un peculiare aspetto della tradizionale attività pastorale della regione che, attraverso i secoli ha trasfuso i propri caratteri nel paesaggio modellandolo armoniosamente ai propri bisogni.

Contribuiscono alla bellezza del paesaggio numerosi corsi d'acqua a carattere torrentizio. L'insieme rappresenta un quadro di incomparabile bellezza che è possibile ammirare da innumerevoli punti di vista; i centri abitati, ricchi di valori estetici e tradizionali, ben si inseriscono nel circostante paesaggio con il quale vengono a fondersi, creando un complesso unitario meritevole di tutela;

Considerato che:

la commissione provinciale di Isernia per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, nella seduta del 12 febbraio 1974, ha deliberato di sottoporre a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 l'intero territorio compreso nei comuni di Capracotta, S. Angelo del Pesco, Castel del Giudice, Pescopennataro, in quanto la zona ha notevole interesse paesaggistico presentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche abruzzesi-molisane, inquadrata da un caratteristico sistema di vette.

Il contrasto tra i ripidi scoscendimenti e le suggestive aree pianeggianti crea notevoli effetti estetici. Durante il periodo invernale il paesaggio si presenta coperto da un ininterrotto manto nevoso mentre nel periodo estivo, in assenza delle nevi, risaltano le verdi estensioni di pascoli. L'insieme presenta un quadro di incomparabile bellezza godibile da innumerevoli punti di vista.

I centri abitati, ricchi di valori estetici e tradizionali, ben si inseriscono nel circostante paesaggio con il quale vengono a fondersi, creando un complesso unitario meritevole di tutela.

A tale deliberazione non ha fatto, però, seguito l'adozione del definitivo provvedimento di vincolo relativo al comune di Capracotta;

la commissione provinciale di Isernia per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche nella seduta del 13 settembre 1977, ha deliberato, all'unanimità, di sottoporre a tutela dell'art. 1, punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 l'intero territorio comunale di Carovilli perché presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche molisane, fra le quali Monte Ferrante, Colle Castiglione con la sua selva, Monte Ingotta, Pian di Lago, Colle Peschito. Tutto il sistema montano è ricoperto da incontaminato manto boschivo, interrotto solo da zone da pascolo come il Piano S. Mauro, che crea profondi e suggestivi effetti estetici sul paesaggio.

Il territorio è attraversato dal corso del fiume Trigno, con il suo caratteristico aspetto carsico, e dal tratturo Celano-Foggia che rappresenta un peculiare aspetto della tradizionale attività pastorale della regione che, fin dalla preistoria, ha trasfuso i propri caratteri nel paesaggio modellandolo armoniosamente alle proprie esigenze. Contribuiscono alla bellezza del paesaggio numerose sorgenti. I due centri abitati di Carovilli e Castiglione infine completano il quadro naturale inserendosi in maniera armoniosa per il loro caratteristico aspetto, ricco di valori estetici e coloristici, e per la posizione degli insediamenti. L'insieme è ammirabile da innumerevoli punti di vista.

A tale deliberazione non ha fatto, però, seguito l'adozione del relativo definitivo provvedimento di vincolo;

Considerato che una più vasta zona compresa nel territorio della comunità montana « Alto Molise » ricadente nei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelvezzino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, S. Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Vastogirardi, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica in quanto costituisce un comprensorio omogeneo caratterizzato da una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche molisane, inquadrate da un caratteristico sistema di vette; tutto il sistema montuoso racchiude cospicui caratteri di bellezza essendo, quasi interamente, ricoperto da un incontaminato manto boschivo che crea profondi e suggestivi effetti estetici nel paesaggio, tra cui in particolare:

la riserva naturale degli Abeti Soprani nei comuni di Pescopennataro e Capracotta (1.200 ettari), per la tutela del rilevante patrimonio esistente e per la conservazione assoluta o parziale dell'ambiente ecologico e delle sue peculiari caratteristiche e l'utilizzazione per attività all'aria aperta di tipo prevalentemente naturalistico ed escursionistico;

la riserva naturale di Monte di Mezzo, in agro di Vastogirardi (227 ettari) di proprietà dello Stato, inclusa nel gruppo delle riserve per il programma internazionale della biosfera (NAB-UNESCO) con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura e nella quale solo gli interventi umani rivolti a tali scopi sono consentiti;

la foresta di Monte Capraro, nel comune di S. Pietro Avellana, di (195 ettari);

la foresta demaniale di S. Martino-Cantalupo, in S. Pietro Avellana (447 ettari), di proprietà regionale (ex A.S.F.D.);

la foresta demaniale di Monte di Mezzo - Bosco Pennataro, agro di Vastogirardi (330 ettari), di proprietà regionale (ex A.S.F.D.);

i boschi: Canala, Vallazzurra, Petrara, Selva, Serra, Selvotta, Difesa, di Monte Campo, di Monte Cavallerizzo, di Vallesorda, di Monte Civetta, S. Nicola, della Difesa Grande, di S. Amico, di Monte Miglio, Carritelli, di S. Maria, La Selva, di Monte Pizzi, della Ficora, Selva di Castiglione, di S. Leo, Pontone, di Funti, Spineto, di Monte Castel Barone, Capareccia, Frusceto, della Posta, di Selvapiana, della Rocca, di Monte Rocca l'Abate.

Il territorio è attraversato dai tratturi: « dal Lago Celano a Foggia », « dal Ponte della Zittola al Molino Grande Tenimento », « da Pietra Canale a Ponte Rotto », che rappresentano un peculiare aspetto della tradizionale attività pastorale della regione che, attraverso i secoli, ha trasfuso i propri caratteri nel paesaggio, modellandolo armoniosamente ai propri bisogni. La presenza di corsi d'acqua tra i quali; fiume Trigno, fiume Sangro, torrenti: Verrino, Tirino, Vandra, Sente, ed i loro affluenti di natura torrentizia che defluiscono dai monti, seguendo itinerari tortuosi, contribuiscono all'ulteriore arricchimento del paesaggio.

Durante il periodo invernale il paesaggio si presenta coperto da un ininterrotto manto nevoso mentre nel periodo estivo, in assenza delle nevi, risaltano le verdi estensioni di pascoli; l'insieme presenta un quadro di incomparabile bellezza godibile da innumerevoli punti di vista; i centri abitati di: Pescopennataro, Capracotta, S. Pietro Avellana, Vastogirardi, Carovilli, Pietrabbondante, Castelverrino, Poggio Sannita, ricchi di valori estetici e tradizionali, ben si inseriscono nel circostante paesaggio con il quale vengono a fondersi, creando un complesso unitario meritevole di tutela.

Tale zona è così delimitata:

limite comune di Carovilli (da C.le Natale a C.le Taverna), tratturo Celano-Foggia (da C.le Taverna al Bosco di Monte di Mezzo); limite sud del Bosco di Monte di Mezzo (dal tratturo Celano-Foggia al T. Vandra, T. Vandra) (da quota 876 a quota 629) limite comune di Vastogirardi (dal T. Vandra, quota 629 a stesso T. Vandra, quota 906), limite comune di S. Pietro Avellana (dal T. Vandra, quota 906 a F. Sangro, quota 740), limite comune di Castel del Giudice (dal F. Sangro, quota 740 a stesso F. Sangro, quota 717), limite del complesso boschivo di B. Selva - B. Selvotta - B. Serre, limite comune di S. Pietro Avellana (da quota 1.067 a S.va Tre Confini), limite comune di Capracotta (da S.va Tre Confini a quota 1.082) limite ovest-nord-est del Bosco Petrara, limite comunale di Capracotta (da F.te Gelata a quota 1.267), limite ovest del Bosco degli Abeti Soprani (da quota 1.267 a quota 1.108), limite comune di Pescopennataro (da quota 1.108 a V.ne Prinolo), V.ne Prinolo, limite comune di Sant'Angelo del Pesco (da F. Sangro, quota 643 a Montalto), limite comune di Pescopennataro (da Montalto a Padule S. Pannunzio), limite comune di Agnone (da Padule S. Pannunzio a quota 1.131), limite comune di Belmonte del Sannio (da quota 1.131 a Ponte Sente), S.S. Istonia - n. 86 (da Ponte Sente a Ponte La Rocca), limite comune Belmonte del Sannio (da Ponte La Rocca a quota 1.120), sentiero (da quota 1.120 a Masserie Cocucci), S.P. Agnone-Capracotta (da Masserie Cocucci a quota 1.103), limite comune Capracotta (da quota 1.103 a quota 988), Vallone (da quota 983 a quota 714), fascia di 150 metri lungo la sponda sinistra del T. Verrino (da quota 714 alla confluenza del T. Rivo), V.ne Rivo (dal T. Verrino alla strada per Monte Calvario), strada per Monte Calvario (dal V.ne Rivo a quota 803), curva di livello, quota 800 (da quota 803 al Bosco del Casino Marinelli) limite nord Bosco Casino Marinelli, curva di livello, quota 950 (dal Bosco Casino Marinelli al V.ne tra Colle del Sorbo a Piana S. Lazzaro), V.ne tra colle del Sorbo e Piana di S. Lazzaro, V.ne tra colle dell'Orso e Fonte Vallone, V.ne tra Monte Villanelle e C.le S. Angelo, limite del comune di Belmonte del Sannio (da Masserie Piano di Nibbio a quota 792), Vallone (da quota 792 al V.ne Sacco), V.ne Sacco (da questo V.ne a quota 713, curva di livello, quota 700 (da quota 713 a quota 687), mulattiera (da quota 687 al cimitero di Villa Canale), S.P. Agnone-Poggio Sannita (dal cimitero di Villa Canale a C.le S. Angelo), V.ne Macchie, fascia di 150 metri lungo la sponda sinistra del T. Verrino (dal V.ne Macchie a C. da Padule), V.ne delle Macchie, V.ne S. Martino, V.ne Casale, Vallone (da « i Colli » al T. Verrino, quota 408), V.ne Mozzoni (da « i Colli » a quota 431), limite comune di Pietrabbondante (da quota 431 a quota 1.207), limite comune di Carovilli (da quota 1.207 a Colle Maiano).

Dall'area così delimitata sono escluse le seguenti contrade:

comune di Agnone: Due Valloni, Fonte Annunziata, Le Lame, Piana di Borea, Colle Lapponi, Piano Ovetta, Rigaini, Colle Carbone, Collevucci, Cazzittillo, Sferracavallo, Piana Ulmeto, Fonte Sambuco.

comune di Castelverrino: Colle Croce, Vallocchie, Pezzelle, Padule, Coste;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9481 del 29 dicembre 1984 ha riferito che ha ragione di temere per l'integrità dei valori naturalistici e paesistici dell'intero comprensorio dell'Alto Molise, che negli ultimi anni è stato oggetto oltre che di interventi deturpanti quali le cave per l'estrazione di materiale litico, anche di ricorrenti tentativi di speculazione edilizia di tipo turistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del comprensorio dell'Alto Molise ricadente nei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sant'Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Vastogirardi, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del comprensorio dell'Alto Molise ricadente nei comuni suddetti, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati decreti ministeriali 10 dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976) e 16 settembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 19 ottobre 1976) sono integrati nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di S. Pietro Avellana è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi in tale comune gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per le zone colpite da eventi sismici ».

2) I sopraindicati decreti ministeriali:

comune di Pietrabbondante - decreto ministeriale 27 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1976);

comune di Agnone - decreto ministeriale 27 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1976);

comune di Vastogirardi - decreto ministeriale 27 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 3 giugno 1976);

comune di S. Angelo del Pesco - decreto ministeriale 16 settembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976);

comune di Castel del Giudice - decreto ministeriale 16 settembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 23 ottobre 1976);

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, limitatamente alle zone sotto descritte di pertinenza del comune in oggetto, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Tali zone sono così delimitate:

Comune di Pietrabbondante:

limite comunale (dal Vallone Mozzoni, quota 431 al torrente Verrino), torrente Verrino (dal limite comune di Castelverrino a quota 408), vallone (da « I Colli » al torrente Verrino, quota 408), Vallone Mozzoni (da « I Colli » a quota 431).

Comune di Agnone:

zona 1): limite comunale (da quota 1103 a quota 1120), sentiero (da quota 1120 a Masserie Cocucci), s.p. Agnone-Capracotta (da Masserie Cocucci a quota 1103);

zona 2): limite comunale (da Tre Confini a quota 988), vallone (da quota 988 a t. Verrino, quota 673), vallone S. Maria;

zona 3): Vallone Rivo (dal torrente Verrino alla strada per monte Calvario), strada per Monte Calvario (dal vallone Rivo a quota 803), curva di livello 800 (da quota 803 al Bosco del Casino Marinelli), limite nord Bosco Casino Marinelli, curva di livello 950 (dal Bosco Casino Marinelli al vallone tra Colle del Sorbo e Piana di Lazzaro), vallone fra Colle del Sorbo e Piana di Lazzaro, limite comunale (da Fonte Vallone a Bonagna), vallone (da quota 792 al vallone Sacco), vallone Sacco (dal suddetto vallone a quota 713), curva di liv. 700 (da quota 713 a quota 687), mulattiera (da quota 687 al cimitero di Villa Canale), s.p. Agnone-Poggio Sannita (dal Cimitero di Villa Canale a Colle S. Angelo), vallone Macchia, torrente Verrino (dal vallone Rivo al Vallone Macchie);

zona 4): fascia di 300 metri lungo il torrente Verrino;

zona 5): mulattiera (da quota 1138 a Fonte Le Lame), sentiero (da Fonte Le Lame alla s.s. Istonia n. 86 km. 44), s.s. Istonia n. 86 (dal km. 44 al torrente Gamberale), torrente Gamberale (da quota 829 al torrente Verrino), torrente Verrino (dal torrente Gamberale a quota 530), vallone (dal torrente Verrino, quota 530 a Masserie Cellilli) s.p. per Castelverrino (presso Colle S. Chiara), sentiero (da Fonte Sambuco a Vallone Zelluso, quota 638), vallone Zelluso (da quota 638 a quota 564), limite comunale (da quota 564 a quota 1138).

Comune di Vastogirardi:

limite comunale (dal torrente Vandra, quota 629 a Colle Taverna), tratturo Celano-Foggia (da Colle Taverna al Bosco di Monte di Mezzo), limite sud del Bosco Monte di Mezzo (dal tratturo Celano-Foggia al torrente Vandra), torrente Vandra (da quota 876 a quota 629).

Comune di S. Angelo del Pesco

zona 1): limite comunale dal f. Sangro, quota 643 a Casaleni), V.ne Prinolo;

zona 2): limite comunale (da quota 1.108 a quota 1.267).

Comune di Castel del Giudice:

zona 1): limite comunale (da quota 1067 al f. Sangro, quota 717), limite complesso boschivo del Bosco Selva, Bosco Serre e Selvotta;

zona 2): limite Bosco Petrara.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Agnone e Pietrabbondante sono inclusi nei provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e n. 104 del 4 maggio 1985, sono, altresì, fatti salvi in tali comuni gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

3) Le zone sottodescritte, ricadenti nei comuni di Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castelverrino, Poggio Sannita, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono così delimitate:

Comune di Belmonte del Sannio:

limite comunale da Ponte la Rocca a Ponte Sente, s.s. Istonia n. 86 da Ponte Sente a Ponte la Rocca (zona 1);

limite comunale da Masseria Piano di Nibbio a Fonte Vallone, Vallone tra Colle dell'Orso e Fonte Vallone, vallone tra Monte Villanelle e Colle S. Angelo (zona 2).

Comune di Capracotta:

limite del territorio comunale.

Comune di Carovilli:

limite del territorio comunale.

Comune di Castelverrino:

limite comunale, Vallone Difesa, fascia di 150 metri lungo la sponda destra del torrente Verrino dal Vallone Difesa al Vallone La Rocca, mulattiera dal Vallone Difesa, quota 908 al torrente Verrino, quota 438.

Comune di Poggio Sannita:

limite comunale (da quota 408 a quota 735), Vallone Martino-Casale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Carovilli e Poggio Sannita sono inclusi nei provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 e n. 104 del 4 maggio 1985, sono, altresì, fatti salvi in tale comune gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per le zone colpite da eventi sismici.

4) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 17 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4033)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 luglio 1985.

Autorizzazione all'inclusione ed alla sostituzione di componenti l'équipe autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico della divisione oculistica dell'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 900.5.T.O.63/2 del 29 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 6 agosto 1982, con il quale l'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia è stato autorizzato al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza, in data 27 giugno 1983, del presidente della U.S.L. Zona 7 - Val di Nievole - Montecatini Terme, con la quale si chiede che, nella équipe già autorizzata con il summenzionato decreto ministeriale 900.5.T.O.63/2 del 29 luglio 1982, venga incluso il nominativo del sanitario dott. Marco Pardini, e, venga sostituito il nominativo del prof. Giantommaso Grande, dimissionario, con il nominativo del prof. Francesco Parducci proveniente dall'arcispedale S. M. Nuova di Firenze ed autorizzato con decreto ministeriale 14 settembre 1978 all'espletamento delle attività trapiantologiche in questione;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 18 dicembre 1984, in ordine all'inclusione del dott. Marco Pardini nell'equipe dell'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia ed in ordine alla sostituzione del prof. Giantommaso Grande con il prof. Francesco Parducci;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea ai fini del trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Il dott. Marco Pardini è incluso nell'équipe della divisione di oculistica dell'ente ospedaliero della Val di Nievole di Pescia già autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, ed il prof. Francesco Parducci va a sostituire nella conduzione della équipe autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere e con decreto ministeriale 900.5.T.O.63/2 del 29 luglio 1982, il prof. Giantommaso Grande, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotexana Italia, sede di Varedo e stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gentleman, sede e stabilimento di Chiari (Brescia), fallita il 19 ottobre 1984, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, sede e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), fallita il 24 novembre 1983, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eredi Gnutti metalli, sede di Brescia e stabilimenti di Brescia e Lumezzane (Brescia), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ver-In - Verniciatura industriale, sede di Canonica d'Adda (Bergamo) e stabilimenti di Canonica d'Adda e Zingonia (Bergamo), fallita il 1° marzo 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriera Fenotti & C., sede e stabilimento di Montichiari (Brescia), fallita il 26 ottobre 1982, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farnex laboratori, sede di Piacenza e stabilimento di Codogno (Milano), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ernex, per il solo stabilimento di Codogno (Milano), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venanzetti vibrazioni, sede di Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samas, sede di Milano e stabilimento di Chiuro (Sondrio), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Cesario di Cologno, sede e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), fallita il 20 gennaio 1984, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo cartario S. Cesario, sede e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), fallita il 30 marzo 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Segalini, sede di Molteno e stabilimenti di Molteno e Ballabio (Como), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio di Ossona, sede e stabilimento di Ossona (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura e candeggio F.lli Visconti di Modrone, sede e stabilimento di S. Vittore Olona (Milano), ora I.T.V. - Industria tessile Visconti di Modrone, sede di Somma Lombardo (Varese) e stabilimento di S. Vittore Olona (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Star, sede e stabilimento di Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 settembre 1984 al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Francesco Besana di Enrico Besana & C., sede e stabilimento di Barzago (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seterie Arturo Galli, sede di Como e stabilimento di S. Fermo della Battaglia (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Imatex, sede e stabilimento di Monza (Milano), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salcaflex, sede e stabilimento di Castello d'Agogna (Pavia), è prolungata al 18 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurodocks magazzini generali, sede di Pioltello (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sprea - Società produzione resine ed affini, sede di Milano e stabilimenti di Venegono S. (Varese) e Castelseprio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1984 al 27 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, sede e stabilimento di Rezzato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcom, sede di Milano e stabilimento di Caselle Lurani (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 settembre 1984 al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Torcitura Giovanni Barili, sede e stabilimento di Dorio (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Trancia Pietro Secondi & C., sede e stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siem - Società imprese editoriali milanesi di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jacapo, sede e stabilimento di Cesano Boscone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lizzini, sede e stabilimento di Brescia, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotos elettropompe (già Rotos pompe), sede e stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cella, sede e stabilimento di Gussago (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.A.R. - Olii minerali affini raffineria, sede di Milano e stabilimento di Lacchiarella (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.E.C. - Società editoriale cremonese - Quotidiano la Provincia, sede e stabilimento di Cremona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piccola meccanica, sede e stabilimento di Cornaredo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallizzazione italiana, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, sede di Cologno Monzese, stabilimenti di Besozzo (Milano), Toscolano (Brescia) e Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Brill, ufficio di Milano; S.p.a. Ing. Luigi Conti Vecchi, uffici di Milano; S.p.a. S.I.R., uffici di Milano; S.p.a. Viset, uffici di Milano (gruppo S.I.R.), è prolungata all'8 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cella, sede e stabilimento di Gussago (Brescia), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurodocks magazzini generali, sede di Pioltello (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Grecav, sede di Gonzaga (Mantova), per il solo stabilimento di Gonzaga (Mantova), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candy elettrodomestici, sede e stabilimento di Brugherio (Milano), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtubetti, sede di Milano e stabilimento di Nembro (Bergamo), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Candiani Mario & C., sede di Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Bienate (Milano), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie smalterie genovesi, sede e stabilimento di Milano, ora S.p.a. S.C.I. Pozzi Richard Ginori, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano, è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.C. - Bielloni Castello, sede di Milano e stabilimento di Biassono (Milano) ed uffici di Milano, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo industriale Agrati Garelli, sede di Monticello (Como) e stabilimenti di Monticello (Como) e Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Botti Gianluigi, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova valigeria di Campospinoso, sede e stabilimento di Campospinoso (Pavia), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rabuffetti, sede e stabilimento di Legnano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novaceta, sede di Milano e stabilimento di Magenta (Milano), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fin Novaceta, sede legale di Milano ed uffici di Magenta (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicam gomma, sede di Vigevano (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica d'armi P. Beretta, sede di Brescia e stabilimento di Gardone Valtrompia (Brescia), è prolungata al 31 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubbini - Officine meccaniche, sede e stabilimento di Flero (Brescia), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.F.E.A.T., sede di Novate Milanese e stabilimenti di Novate Milanese e Segrate (Milano), fallita il 26 aprile 1984, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., sede e stabilimento di Cassolnovo (Pavia), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alnor, Gruppo Alnor, con sede e stabilimento in Leno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voltana, sede in Crema e stabilimento di Crema, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alufond (Gruppo Alnor), sede e stabilimento di Manerbio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delta-Ti, con sede e stabilimento in Milano, fallita il 18 settembre 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1984 al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imap - Industria manufatti artistici porcellane, sede di Milano e stabilimento di Usmate Velate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, sede, stabilimento ed uffici in Paderno d'Adda (Como), è prolungata al 30 giugno 1985
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canavese, sede e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 30 giugno 1985
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Lombardia S.A.I., con sede in Milano e stabilimenti in Ghignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sealup, sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Misurazioni industriali, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isopren, con sede e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Centenari & Zinelli, con sede e stabilimento in Cuggiono (Milano), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. *Cotonificio Valle Seriana*, sede in Milano, sede amministrativa e stabilimento in Cene (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spalt - Lavorazioni tessili in liquidazione, sede in Milano e stabilimento di Gallarate, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica italiana Valtrompia, con sede e stabilimento in Gardone Valtrompia (Brescia), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofinil, con sede e stabilimento in *Lentate sul Seveso (Milano)*, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Roberto Ferrari, con sede legale in Brescia e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mim Geres, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfacolor, gruppo Alnor, con sede e stabilimento in Alfianello (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Pinfari, con sede e stabilimento in Suzzara (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Italresine, con sede legale in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Rescaldina (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 settembre 1984 al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas, con sede e stabilimento in Pontevico (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ugo Cattania, con sede e stabilimento in Arcore (Milano), fallita il 9 aprile 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile al 6 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Durium, con sede legale in Milano, uffici di Milano e stabilimento di Erba (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worthington meccanica, con sede legale in Milano, uffici e stabilimento in Agrate Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 ottobre 1984 al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Cidneo, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 ottobre 1984 al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.R.E., con sede e stabilimento in Buccinasco (Milano), fallita il 10 luglio 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Bielli, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gatti & Precorvi, con sede e stabilimento in Almé (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Barcella, con sede e stabilimento in Bagnatica (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.L.E.M. - Cooperativa lavoratori ex Motta, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria imballaggi F.lli Mandelli, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.P. - Meccanica tessile palazzolese, con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Figli di Umberto Muzio, con sede e stabilimento in San Martino Siccomario (Pavia), fallita il 24 settembre 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 settembre 1984 al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgini Jersey, con sede e stabilimento in Lurate Caccivio (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcock, sede in Milano, stabilimento in Caponago (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede e stabilimento in Calcinato (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gommitalia, con sede in Saluzzo (Cuneo), stabilimento in Lainate (Milano) e filiali in Bologna, Padova, Roma e Bari, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Colstar Lady, di Vairani Celso, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Rondo, sede legale ed uffici in Civalegna (Pavia), già sede in Milano ed uffici in Vigevano (Pavia), stabilimenti in Civalegna, Vercelli e Lesa (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.F. Tesmec, con sede in Milano e stabilimento in Curno (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lombarda, con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti e Tanfani, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente avviso sostituisce ed annulla quello del 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Carrozzeria Garbarini di Garbarini P. & C., sede in Bodio Lomnago (Varese), stabilimento in Bodio Lomnago (Varese), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria e stamperia Pessina, sede e stabilimento di Como, è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nobili & De Ponti di L. Nobili & C., sede di Ronco Briantino (Milano), stabilimenti di Ronco Briantino e Usmate (Milano), fallita il 22 dicembre 1984, è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.G.S.A. - Società arti grafiche Sant'Abbondio, sede di Grandate e stabilimento di Grandate (Como), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P., sede di Milano e stabilimento di Cene (Bergamo), fallita il 4 novembre 1983, è prolungata al 4 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova motori Bassani, sede di Lodi e stabilimento di Lodi (Milano), fallita il 9 gennaio 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Borella, sede di Milano e stabilimento di Milano, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catena, sede di Milano e stabilimento di Origgio (Varese), fallita il 9 novembre 1982, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Truzzi prefabbricati, sede e stabilimento di Poggio Rusco (Mantova), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.M.I., sede legale di Milano, unità tipografica di Roma, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Galassia, sede e stabilimento di Isorella (Brescia), fallita il 4 maggio 1983, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Colstar Lady, di Vairani Celso, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Rondo, sede legale ed uffici in Civalegna (Pavia), già sede in Milano ed uffici in Vigevano (Pavia), stabilimenti in Civalegna, Vercelli e Lesa (Novara), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgini Jersey, con sede e stabilimento in Lurate Caccivio (Como), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcock, sede in Milano, stabilimento in Caponago (Milano), è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco, con sede e stabilimento in Calcinato (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.F. - Tesmec, con sede in Milano e stabilimento in Curno (Bergamo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lombarda, con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Truzzi prefabbricati, sede e stabilimento di Poggio Rusco (Mantova), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gommitalia, con sede in Saluzzo (Cuneo), stabilimento in Lainate (Milano), filiali in Bologna, Padova, Roma e Bari, è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, sede e stabilimento di Casorate Primo (Pavia), fallita il 24 novembre 1983, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriera Fenotti & C., sede e stabilimento di Montichiari (Brescia), fallita il 26 ottobre 1982, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brill, ufficio di Milano; S.p.a. Ing. Luigi Conti Vecchi, uffici di Milano; S.p.a. S.I.R., uffici di Milano; S.p.a. Viset, uffici di Milano (gruppo S.I.R.), è prolungata all'8 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, sede e stabilimento di Milano, ora S.p.a. S.C.I. - Pozzi Richard Ginori, sede di Milano, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novaceta, sede di Milano e stabilimento di Magenta (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fin Novaceta, sede legale di Milano ed uffici di Magenta (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicam Gomma, sede di Vigevano (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica d'armi P. Beretta, sede di Brescia, stabilimento di Gardone Valtrompia (Brescia) ed unità di Roma, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubbini officine meccaniche, sede e stabilimento di Flero (Brescia), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, sede e stabilimento di Casorate Primo, fallita il 24 novembre 1983, è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brill, ufficio di Milano; S.p.a. Ing. Luigi Conti Vecchi, uffici di Milano; S.p.a. S.I.R., uffici di Milano; S.p.a. Viset, uffici di Milano (gruppo S.I.R.), è prolungata al 9 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica d'armi P. Beretta, sede di Brescia, stabilimento di Gardone Valtrompia (Brescia) ed unità di Roma, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Rondo, sede legale ed uffici in Civalegna (Pavia), già sede in Milano ed uffici di Vigevano (Pavia), stabilimenti di Civalegna, Vercelli e Lesa (Novara), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.F. - Tesmec, con sede in Milano e stabilimento in Curno (Bergamo), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lombarda, con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica d'armi P. Beretta, sede di Brescia, stabilimento di Gardone Valtrompia (Brescia), ed unità di Roma, è prolungata al 20 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4323-4324)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore fabbricazione materiale elettrico operanti nel comune di Aprilia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore fabbricazione materiale elettrico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Fotolaboratori riuniti in Ariccia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino all'11 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore fabbricazione materiale elettrico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società coop. Italtermic di Ardea (Roma), è prolungata fino al 22 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del tori licenziati a decorrere dal 3 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Tipografia Fausto Failli, con sede legale e stabilimento in Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 7 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 17 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Fotolaboratori riuniti, in Ariccia (Roma), è prolungata fino al 9 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore fabbricazione materiale elettrico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società coop. Italtermic di Ardea (Roma), è prolungata fino al 20 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazioni di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Molino d'Amario di Atri (Teramo), è prolungata fino al 24 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ciam di Nereto (Teramo), è prolungata fino al 26 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. A.M.A. Azienda materiali argillosi di Scoppito (L'Aquila), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.pa Vela confezioni di Pescara e Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 4 settembre 1984

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy e Boch di Teramo, è prolungata fino al 27 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società I.F.M. già Stigamma S.p.a., in Roma, è prolungata fino al 17 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 15 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Fotolaboratori riuniti, in Ariccia (Roma), è prolungata fino all'8 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata fino al 7 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Romanelli giocattoli di Roma, è prolungata fino al 13 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata fino al 26 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Richardson di Frosinone, è prolungata fino al 25 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ingred di Aprilia, è prolungata fino al 23 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società E.S.B. di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 26 giugno 1985

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saila di Frosinone, è prolungata fino al 24 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata fino al 5 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Cartindustria F.lli Doni di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino all'8 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata fino all'11 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata fino al 25 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Compagnia internazionale caffé di Ariccia, è prolungata fino al 29 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Lanuvio (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società coop. Italtermic di Ardea (Roma), è prolungata fino al 18 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Imprendit di Roma, è prolungata fino al 26 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Autoelectronic di Ceccano (Frosinone), è prolungata fino all'8 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1980, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l di Pomezia, è prolungata fino al 29 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Frosinone, è prolungata fino al 28 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arcolor di Pontecorvo (Frosinone), è prolungata fino al 18 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Co.Mi.Ro,. in Pomezia (Roma), è prolungata fino al 21 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli di Monterotondo (Roma), è prolungata fino all'8 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rotostilgraf di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 24 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata dal 7 dicembre 1984 al 6 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore produzione conglomerati cementizi operanti nel comune di Cassino (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Barsanti di Napoli, è prolungata fino al 25 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata fino al 31 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tubi Meriflex, con sede e stabilimento in Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 22 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società coop. Italtermic di Ardea (Roma), è prolungata fino al 16 aprile 1985.

(4194)

Riconoscimento in provincia di Ascoli Piceno del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Nuova Arch Legno, in Ascoli Piceno.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1985 è riconosciuto in provincia di Ascoli Piceno il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Nuova Arch Legno, con sede in Ascoli Piceno.

(4325)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Vibo Valentia

Con decreto interministeriale 23 luglio 1985, n. 236, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area ubicata in Vibo Valentia, località Torre Gaspane e riportata nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita n. 761, foglio n. 55, particella 138/parte per una superficie complessiva di Ha 0.01.98.

(4380)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

Con il decreto ministeriale 24 luglio 1985, n. 1487, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia della regione Campania:

Avellino:

nevicate e gelate del periodo 6-10 gennaio 1985 nel territorio delle comunità montane di Terminio Cervialto, Vallo Di Lauro e Baianese, Valle Dell'Irno e Alta Irpinia;

nevicate e gelate del periodo 6-16 gennaio 1985 nel territorio della comunità montana di Ufita, Partenio e nel territorio dell'amministrazione provinciale di Avellino.

Benevento:

nevicate e gelate del periodo 6-10 gennaio 1985 nel territorio della comunità montana del Titerno;

nevicate e gelate del periodo 6-16 gennaio 1985 nel territorio della comunità montana del Fortore e nel territorio dell'amministrazione provinciale di Benevento.

Caserta:

nevicate e gelate del periodo 1-10 gennaio 1985 nei sottoelencati comuni ricadenti nel territorio dell'amministrazione provinciale di Caserta: Maddaloni, Capua, Valle di Maddaloni, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Ruviano, Caiazzo, Alvignano, Baia e Latina, Castel Morrone, Caianello, Pietravairano, Marzano Appio, Piana Di M. Verna, Riardo, Tora e Piccilli, Vairano P., Cellole, Sessa A., Mondragone, Francolise, Carinola, Sparanise, Falciano Del Massico, Teano e Pignataro M.;

nevicate e gelate del periodo 6-12 gennaio 1985 nei sottoelencati comuni ricadenti nel territorio della comunità montana del Matese: Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Castello Matese, Piedimonte Matese, Gioia Sannitica, S. Potito Sannitico, Alife, Capriate al Volturno, S. Angelo d'Alife, Raviscanina, Ailano, Ciorlano, Fontegreca, Prata Sannita e Pratella;

nevicate e gelate del periodo 1-15 gennaio 1985 nel territorio delle comunità contane di Monte Maggiore e Monte S. Croce.

Salerno:

nevicate e gelate del periodo 1-15 gennaio 1985 nel territorio del comune di Tortorella ricadente nel territorio della comunità montana del Bussento;

nevicate e gelate del periodo 1-16 gennaio 1985 nel territorio della comunità montana Alento e Monte Stella;

nevicate e gelate del periodo 6-16 gennaio 1985 nel territorio delle comunità montane di Alburni, Penisola Amalfitana, Calore Salernitano e nei sottoelencati comuni ricadenti nel territorio della comunità montana del Tanagro: Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle e S. Gregorio Magno.

La regione Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4418)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordine di sgombero. (Ordinanza n. 600/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1983), concernente modifiche agli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 recante delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni interessate dal fenomeno bradisismico; n. 38/FPC del 19 ottobre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983), concernente conservazione del rapporto locatizio relativo alle abitazioni sgomberate; n. 39/FPC del 19 ottobre 1983 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 62 del 21 novembre 1983), recante sostituzione dell'ordinanza n. 15/FPC del 29 settembre 1983 concernente la costituzione del comitato tecnico-scientifico per il coordinamento delle indagini sulla vulnerabilità e pericolosità delle costruzioni nell'area flegrea interessata dal fenomeno bradisismico; numero 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984), concernente interventi finalizzati al recupero edilizio nel comune di Pozzuoli; n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984), recante norma interpretativa dell'ordinanza n. 38/FPC del 19 ottobre 1983; numero 443/FPC/ZA del 17 dicembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984), concernente interventi in favore dei proprietari di immobili locati nel comune di Pozzuoli; n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985), concernente disciplina dei compensi da erogare ai direttori dei lavori, agli ingegneri capo e alle commissioni di collaudo per i lavori con onere a carico del fondo per la protezione civile; n. 526/FPC/ZA del 9 aprile 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985), concernente costituzione del comitato operativo per la definitiva soluzione dei problemi relativi al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli;

Vista la proposta avanzata dal predetto comitato nella seduta del 4 giugno 1985 dalla quale, tra l'altro, risulta che nella «zona A» del comune di Pozzuoli, sgomberata a seguito del bradisismo, sono stati individuati:

1) edifici strutturalmente idonei, la cui utilizzazione è subordinata alla esecuzione di lavori;

2) edifici strutturalmente idonei, la cui utilizzazione è subordinata alla esecuzione di lavori, previa soluzione di problemi urbanistici;

3) edifici strutturalmente non idonei ed edifici per i quali non è stato espresso alcun giudizio di vulnerabilità;

Considerato che nella medesima proposta risulta che, per consentire il rientro negli edifici di cui al punto 1, occorre che siano eseguiti lavori di ripristino, anche strutturali ove necessari, in base a criteri forniti dal comitato tecnico-scientifico per le indagini sulla vulnerabilità delle costruzioni dell'area flegrea ed a proposte di recupero elaborate dal gruppo di consulenza dell'Università di Napoli;

Rilevato che, per una più completa attuazione della suddetta ordinanza n. 526/FPC/ZA del 9 aprile 1985, si appalesa necessario eseguire i lavori suindicati che consentano l'immediato rientro di numerosi nuclei familiari;

Rilevato, altresì, che, con l'esecuzione dei lavori predetti, verrebbe a conseguirsi il duplice intento della cessazione dello stato di disagio della popolazione interessata costretta ormai da tempo a vivere lontano dal centro dei propri interessi, e dell'economia per l'erario per effetto della cessazione di ogni forma di assistenza in atto;

Ravvisata l'opportunità di affidare al sindaco del comune di Pozzuoli il compito di far eseguire i lavori occorrenti per il ripristino, anche strutturale ove necessario, degli edifici sopraindicati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco di Pozzuoli provvede all'esecuzione dei lavori di ripristino, anche strutturali ove necessari, ai fini dell'abitabilità degli edifici sgomberati in conseguenza del bradisismo, sulla base dei criteri e delle norme tecniche fornite dal comitato tecnico-scientifico per le indagini sulla vulnerabilità delle costruzioni dell'area flegrea e delle proposte di recupero elaborate dal gruppo di consulenza dell'Università di Napoli.

Nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, il sindaco di Pozzuoli può avvalersi della collaborazione di due amministratori comunali.

Art. 2.

Per l'esecuizone dei lavori indicati all'articolo precedente si procede con le seguenti modalità:

A) Il sindaco entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza rende noto, con pubblico manifesto, l'elenco degli edifici di cui al precedente art. 1 allegato al verbale del 4 giugno 1985 del comitato tecnico-operativo costituito con ordinanza n. 526/FPC/ZA del 9 aprile 1985. Per altri eventuali elenchi formati dallo stesso comitato il sindaco procede con le stesse modalità entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del prefetto.

B) Con lo stesso manifesto il sindaco invita i proprietari dei fabbricati a presentare al comune perizia asseverata dei lavori da eseguire, redatta da tecnico abilitato, sulla base della scheda e dei criteri e delle norme tecniche fornite dal comitato tecnico-scientifico.

C) Le perizie, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del manifesto, saranno sottoposte all'approvazione di una commissione, presieduta dal sindaco o da uno degli amministratori di cui all'art. 1, composta dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale, dall'ingegnere capo del genio civile, dal presidente del comitato tecnico-scientifico o da un suo delegato e da un delegato del coordinatore dell'attività di studio del recupero del patrimonio edilizio di Pozzuoli. Tale commissione dovrà esprimersi entro cinque giorni dal deposito delle perizie presso l'ufficio tecnico comunale.

D) Il sindaco, acquisito il parere favorevole della commissione di cui alla precedente lettera *C*), autorizza il proprietario ad eseguire i lavori comunicandogli il termine entro cui gli stessi devono essere eseguiti, nonché l'importo ammesso a contributo, determinato sulla base dei prezzi previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, entro il limite massimo di lire 10 milioni;

E) Eseguiti i lavori i proprietari, ai fini della erogazione del contributo di cui alla precedente lettera *D*), devono far pervenire al sindaco certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori abilitato ed asseverati nei modi di legge. Il sindaco, su conforme parere della commissione di cui alla precedente lettera *C*), eroga il contributo nella misura ammessa.

Art. 3.

In ogni caso i proprietari di fabbricati idonei ed abilitati senza necessità di alcun ulteriore intervento, compresi nell'elenco di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del manifesto, dichiarazione di tecnico abilitato che attesti l'abitabilità e l'agibilità del fabbricato già riconosciuto idoneo dal comitato tecnico-scientifico, secondo i criteri sopraddetti. Decorso tale termine, cessa, comunque, la corresponsione del contributo per autonoma sistemazione.

I conduttori delle unità immobiliari, di cui al precedente comma, per le quali sia stata presentata la dichiarazione di abitabilità ed agibilità sono immediatamente invitati dal sindaco a rientrare nell'abitazione e, decorsi dieci giorni dalla data dell'invito, cessa nei loro confronti ogni forma di assistenza.

Art. 4.

Ove i proprietari, nel termine di trenta giorni indicato nella lettera *C*) del precedente art. 2, non presentino le perizie giurate come prescritto, il sindaco si sostituisce ad essi e fa redi-

gere perizia asseverata da tecnici scelti con priorità tra quelli inclusi nella graduatoria formulata ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, la sottopone alla approvazione della commissione di cui al punto *C*) del precedente art. 2 e provvede ad affidare i lavori con il rito della somma urgenza alle imprese incluse negli elenchi formati ai sensi dello stesso art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA e sulla base dei prezzi unitari previsti dalla stessa ordinanza.

I lavori di cui al precedente comma, sono dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 530, non sono soggetti alla normativa di cui alla legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983 ed alla normativa antisismica vigente, nonché al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

La direzione dei lavori è affidata agli stessi tecnici che hanno redatto le perizie con l'incarico di provvedere anche alla certificazione della regolare esecuzione, debitamente asseverata, che sarà sottoposta all'approvazione della commissione di cui al precedente art. 2, lettera *C*).

Art. 5.

Per consentire la redazione delle perizie e l'esecuzione dei lavori di riparazione, il sindaco di Pozzuoli, a mezzo dei suoi incaricati, è autorizzato all'accesso alle unità immobiliari, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima dell'accesso stesso ai proprietari ed ai relativi inquilini. Tale avviso può essere notificato anche con l'affissione sui portoni degli immobili.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei lavori, le unità immobiliari soggette ai lavori di riattazione devono essere poste a disposizione delle imprese incaricate di eseguire gli interventi. L'eventuale opposizione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza da ogni forma assistenziale e l'ordine da parte del sindaco di eseguire i lavori a spese dell'oppositore, sia esso proprietario o inquilino.

Art. 7.

Il sindaco di Pozzuoli, acquisiti i verbali di regolare esecuzione, procede all'immediata consegna delle unità immobiliari ripristinate agli aventi titolo. Dalla data di tale consegna cessa ogni forma di assistenza.

Ove l'avente titolo alla consegna abbia trovato sistemazione provvisoria in altre province o comunque non sia rintracciabile immediatamente, il sindaco di Pozzuoli trasmette alle competenti prefetture l'ordine di rientro.

In tal caso l'assistenza cessa trascorsi dieci giorni dalla data della cennata comunicazione.

Art. 8.

Ai sensi e per gli effetti delle proprie precedenti ordinanze n. 38/FPC, n. 416/FPC/ZA e n. 443/FPC/ZA, rispettivamente del 19 ottobre 1983, 15 novembre 1984 e 17 dicembre 1984, prosegue il rapporto locatizio con l'inquilino a suo tempo costretto a sgomberare.

Nelle abitazioni sgomberate (zona *A*) a causa del bradisismo e vietata, fino alla definizione del rientro delle famiglie sgomberate, anche in conseguenza dei piani di recupero, l'iscrizione anagrafica di nuove famiglie per trasferimento di residenza.

Ove il proprietario, senza il consenso dell'inquilino e per decisione unilaterale, impedisca in qualunque modo o faccia cessare la prosecuzione di tale rapporto, l'onere relativo ai lavori effettuati, nonché gli eventuali contributi percepiti ai sensi della citata ordinanza n. 443/FPC/ZA, saranno coattivamente recuperati a cura dell'intendenza di finanza di Napoli, con la procedura prevista dal testo unico del 14 febbraio 1910, n. 639.

Gli atti relativi saranno trasmessi alla predetta intendenza del comune di Pozzuoli.

Art. 9.

La corresponsione del contributo per autonoma sistemazione, di cui all'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, e successive modificazioni, in favore dei proprietari e dei conduttori degli immobili oggetto della presente ordinanza, cessa, in ogni caso, il 10 novembre 1985.

Eventuali proroghe potranno eccezionalmente essere concesse su dichiarazione, resa sotto la personale responsabilità del sindaco di Pozzuoli, dalla quale risultino i motivi che non hanno consentito il rientro nell'abitazione del soggetto interessato.

Art. 10.

L'ENEL, il comune di Pozzuoli e gli altri enti erogatori di servizi pubblici sono tenuti a non provvedere, ovvero ad interromperle ove sussistano, alle forniture di rispettiva competenza nei confronti delle abitazioni ripristinate ai sensi della presente ordinanza, nel caso previsto dal penultimo comma del precedente art. 8.

Art. 11.

I proprietari ed i conduttori delle unità immobiliari di cui alla presente ordinanza non possono essere assegnatari degli alloggi costruiti a Monteruscello.

Art. 12.

L'onere per l'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire 20 miliardi circa, è posto a carico del fondo per la protezione civile sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4362)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Cessazione dalla carica di commissario per l'esercizio delle funzioni già di competenza dell'ENPI, dell'ANCC e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i territori di competenza delle U.L.S.S. di Sulmona e di Castel di Sangro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 1431 del 27 gennaio 1983 con il quale il dott. Antonio Bove, presidente dell'ULSS di L'Aquila è stato nominato commissario per l'esercizio delle funzioni già di competenza dell'ENPI, dell'ANCC e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei territori di competenza delle ULSS di L'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro fino al momento in cui le predette ULSS avranno assunte le funzioni loro trasferite;

Visto il decreto n. 1431 con il quale l'anzidetto dott. Bove veniva confermato commissario limitatamente alle ULSS di Sulmona e Castel di Sangro in considerazione che le ULSS di L'Aquila ed Avezzano avevano dato notizia di aver iniziato ad esercitare le funzioni di cui trattasi;

Vista la comunicazione n. 23918 del 28 maggio 1985 con la quale il dott. Bove ha segnalato che, per le ULSS di Sulmona e Castel di Sangro, alcuni funzionari dei rispettivi servizi di medicina legale e del lavoro con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria hanno iniziato di fatto l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo per l'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro;

Ritenuto pertanto di dover revocare il decreto n. 1431 in quanto anche le restanti ULSS di Sulmona e Castel di Sangro hanno ormai assunte le predette funzioni, mentre quelle già di competenza dell'ENPI e dell'ANCC sono esercitate dall'ULSS di L'Aquila a mezzo di funzionari dell'ex ENPI e dell'ex ANCC confluiti rispettivamente nelle ULSS di L'Aquila e Pescara giusta la delibera n. 5400 datata 14 luglio 1982 della giunta regionale;

Decreta:

Il dott. Antonio Bove, presidente dell'ULSS di L'Aquila, cessa con effetto immediato da commissario per l'esercizio dei compiti già svolti dall'ENPI, dall'ANCC e dagli altri organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche per i territori di competenza delle ULSS di Sulmona e di Castel di Sangro.

L'Aquila, addì 13 giugno 1985

Il prefetto: BARRASSO

(4336)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di microbiologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di microbiologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1985, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di microbiologia sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Carluccio Aldo Vito, nato a Ortelle il 18 aprile 1947	punti 90 su 100
Viganò Egidio Francesco, nato a Sondrio il 22 settembre 1946	» 88 »
De Toffoli Alessandro, nato a Venezia il 28 giugno 1939	» 84 »
Natoli Donata, nata a Palermo il 27 febbraio 1943	» 82 »
Tomei Enio, nato a Roma l'8 novembre 1944	» 82 »
Antinozzi Roberto, nato a Viterbo il 25 marzo 1945	» 77 »
Campanella Giancarlo, nato a Foggia il 29 gennaio 1943	» 77 »
Bolignano Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo, il 21 settembre 1946	» 75 »
Peretti Paolo, nato a Genova il 15 aprile 1947	» 75 »
Pistone Manlio Michele, nato a Caltanissetta il 22 agosto 1948	» 75 »
Marocchi Alessandro, nato a Varese il 24 maggio 1947	» 74 »
Tronci Mirella, nata a Milano il 23 luglio 1949	» 74 »
Baron Francesco, nato a Thiene il 14 agosto 1942	» 71 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1985

Il Ministro: DEGAN

(4145)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a trentasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 14, con il quale è stato indetto il concorso a trentasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1984, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 13, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la determinazione ministeriale n. 360490 dell'11 maggio 1985, con la quale i candidati Brunetti Francesco, Cartoni Giuliano, Lanzieri Vincenzo, Lazzerini Loretta, Manfredi Manfredo Maria, Pimpolari Sergio, Rovai Gastone, Sacerdoti Fabrizio, Somma Roberto, Tiratterra Alberto, Giovannola Alessandra e Maoddi Francesca Anna non sono stati ammessi a partecipare al concorso ai sensi degli articoli 3 e 5 del bando sopracitato;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a trentasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma:

1) Leonetti dott. Salvatore	punti 32,83
2) Forti dott. Alessandro	» 27,79
3) Coen dott. Giulio	» 27,62
4) Patania dott. Giovanni	» 25,03
5) Smargiassi dott. Raimondo Maria	» 23,46
6) Voltaggio dott. Vittorio	» 22,00
7) Berneri dott. Riccardo Maria	» 21,67

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1985
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 74

(4345)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università medesima secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 settembre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 4 settembre 1985, ore 9.

(4428)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio del diario della prova a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a trecentoquarantuno posti nella qualifica funzionale di stenodattilografo del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Atteso l'elevatissimo numero dei candidati e le difficoltà connesse al reperimento di locali e macchine adeguati, si rende noto che la data, l'ora e la sede o le sedi in cui si terrà la prova a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a trecentoquarantuno posti nella qualifica funzionale di stenodattilografo del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1985, verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1985.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

La durata della prova a carattere professionale sarà stabilita dalla commissione giudicatrice in modo uguale per tutti i concorrenti.

(4344)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 64 del 15 marzo 1985).

All'art. 12, terzo comma, del concorso citato in epigrafe, leggasi: « ... per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli ... » anziché « ... per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli ... ».

(4290)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale nelle varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di veterinario coadiutore;

centocinquantuno posti di infermiere professionale;

trentuno posti di operatore professionale collaboratore di cui: sette tecnici di laboratorio, quattro tecnici di cardiologia, otto terapisti della riabilitazione, otto tecnici di radiologia, due tecnici di neurofisiopatologia, un odontotecnico, un tecnico ortopedico ernista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Trieste.

(4412)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 187 del 9 agosto 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine dei medici della provincia di Matera: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente.

Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma: Concorsi pubblici ad un posto di assistente (ragioniere) e ad un posto di agente tecnico (autista).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221